

Articolo **610** Codice penale

Violenza privata

Dispositivo

Dispositivo dell'art. 610 Codice penale

Fonti » Codice penale » LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare » Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 ter) » Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale » Sezione III - Dei delitti contro la libertà morale

Chiunque, con violenza [581] o minaccia ⁽¹⁾, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa ⁽²⁾ è punito con la reclusione fino a quattro anni ⁽³⁾.

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Note

(1) *La violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minacci stessa.*

(2) *L'azione o omissione limitate dalla condotta violenta o minacciosa devono a loro volta essere determinate ovvero devono riguardare "qualche cosa", diversamente si applicano i reati di minaccia, percosse o lesioni.*

(3) *Alcuni autori riconoscono la necessità di ulteriore presupposto per la condotta di coartazione ovvero che questa dovrebbe essere illegittima, quindi non giustificata da alcun diritto (si pensi alle scriminanti degli artt. 51-54). Un caso discusso è quello del diritto di sciopero, garantito se non lede le altrui libertà, come nel caso delle cosiddette azioni di picchettaggio che consistono in atti diretti a costringere altri lavoratori ad astenersi dalla prestazione lavorativa, considerate penalmente rilevanti secondo la disposizione in esame.*

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale, nonché la libertà fisica e di locomozione dei soggetti.

Spiegazione

Spiegazione dell'articolo 610 Codice penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la **libertà morale**, e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo e molestia.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la **violenza**, essa va suddivisa in **propria ed impropria**. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza **propria**, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. Non sussiste invece la violenza in casi di condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al risultato voluto dal richiedente.

Per **minaccia** va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. Trattasi comunque di **dolo generico** e non specifico, dato che il fine di costrizione realizza il momento consumativo.

Il reato di violenza privata presenta una natura prevalentemente sussidiaria e viene assorbito da tutte le fattispecie che prevedono la violenza o la minaccia come elemento costitutivo.

Viene tuttavia ammesso il concorso con vari reati, come il **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630), quando la vittima sia costretta ad una particolare azione non rientrante e strumentale alla situazione di soggezione tipica del sequestro. Ammissibile è anche il concorso con il delitto di maltrattamenti (art. 572), quando la violenza o la minaccia reiterate siano finalizzate ad uno scopo ulteriore a quello vessatorio, mentre vi è solo violenza privata ove difetti l'abitualità delle vessazioni.

Massime

Massime relative all'610 Codice penale**Cass. pen. n. 48369/2017**

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per impedire l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frappoendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della

configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48369 del 20 ottobre 2017)

Cass. pen. n. 17794/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017)

Cass. pen. n. 1786/2017

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1786 del 16 gennaio 2017)

Cass. pen. n. 39541/2016

L'espianto di ovociti dall'utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell'essere umano e non possono essere considerati "cose mobili" solo temporaneamente detenute dalla donna all'interno del suo corpo.

(Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 39541 del 23 settembre 2016)

